Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2023/0452(COD)

17.1.2024

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori
(COM(2023)0777 – C9-0437/2023 – 2023/0452(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Birgit Sippel

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI20

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori
(COM(2023)0777 – C9-0437/2023 – 2023/0452(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0777),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0437/2023),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (XXXX),

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0000/2024),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Visto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	vista la relazione della Commissione europea sull'attuazione del regolamento

(UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori (COM(2023) 797 final).

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1) Per agevolare la conformità agli obblighi di presentazione di relazioni da parte dei fornitori, in particolare per garantire la leggibilità automatica e la facile accessibilità delle relazioni, è opportuno armonizzare il formato di pubblicazione delle relazioni a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), punto vii), del regolamento n. 2021/1232.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Per garantire un adeguato livello di trasparenza e responsabilizzazione, nonché consentire la presentazione di relazioni complete e comparabili, è necessario predisporre modelli sulle informazioni che i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero dovrebbero inserire nelle relazioni da pubblicare e

presentare all'autorità di controllo competente e alla Commissione sul trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento 2021/1232.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 ter) Per consentire un controllo efficace del trattamento dei dati personali, i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero dovrebbero utilizzare il modello e le istruzioni di cui all'allegato del presente regolamento nell'adempiere ai loro obblighi di presentazione di relazioni a norma del regolamento (UE) 2021/1232.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Alla luce della relazione di attuazione della Commissione europea del 19 dicembre 2023 (COM(2023) 797) e per garantire coerenza e chiarezza, è opportuno sopprimere dal regolamento (CE) n. 2021/1232 le definizioni che non sono più pertinenti. Poiché l'ambito di applicazione del presente regolamento non comprende l'adescamento di minori, la relativa definizione dovrebbe essere soppressa.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1232.
Considerando 16

Testo in vigore	*Emendamento*
	(4 ter) All'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/1232, il testo è sostituito dal seguente:
(16) I tipi di tecnologie utilizzati ai fini del presente regolamento dovrebbero essere quelli meno invasivi della vita privata in conformità allo stato dell'arte del settore. Tali tecnologie non dovrebbero essere utilizzate per filtrare e scansionare in modo sistematico il testo contenuto nelle comunicazioni per scopi diversi dall'unica finalità di rilevare gli schemi ricorrenti che evidenziano possibili motivi concreti di sospettare di abusi sessuali sui minori, e non dovrebbero essere in grado di dedurre la sostanza del contenuto delle comunicazioni. ***Nel caso della tecnologia utilizzata per identificare l'adescamento di minori, tali motivi concreti di sospetto dovrebbero basarsi su fattori di rischio oggettivamente identificati, quali la differenza di età e il probabile coinvolgimento di un minore nella comunicazione sottoposta alla scansione.***	(16) I tipi di tecnologie utilizzati ai fini del presente regolamento dovrebbero essere quelli meno invasivi della vita privata in conformità allo stato dell'arte del settore. Tali tecnologie non dovrebbero essere utilizzate per filtrare e scansionare in modo sistematico il testo contenuto nelle comunicazioni per scopi diversi dall'unica finalità di rilevare gli schemi ricorrenti che evidenziano possibili motivi concreti di sospettare di abusi sessuali sui minori, e non dovrebbero essere in grado di dedurre la sostanza del contenuto delle comunicazioni.

Or. en

(32021R1232)

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 4 quater (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1232.
Considerando 21

Testo in vigore	*Emendamento*
	(4 quater) Al considerando 21 del regolamento (UE) 2021/1232, il testo è sostituito dal seguente:
(21) Al fine di garantire la trasparenza e la responsabilizzazione per quanto riguarda le attività intraprese a norma della deroga di cui al presente regolamento, i fornitori dovrebbero, entro il 3 febbraio 2022 e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, pubblicare e presentare delle relazioni all'autorità di controllo competente designata ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 («autorità di controllo») e alla Commissione. Tali relazioni dovrebbero riguardare il trattamento che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento, indicando il tipo e il volume dei dati trattati, il motivo specifico alla base del trattamento di dati personali a norma del regolamento (UE) 2016/679, i motivi alla base dei trasferimenti di dati personali al di fuori dell'Unione a norma del capo V del regolamento (UE) 2016/679, ove applicabile, il numero di casi di abusi sessuali online sui minori individuati, ***con la distinzione fra materiale pedopornografico e adescamento di minori online,*** il numero di casi in cui un utente ha presentato un reclamo attraverso il meccanismo interno di ricorso o ha esperito un ricorso giurisdizionale e l'esito di tali reclami e procedimenti giurisdizionali, il numero e il tasso di errori (falsi positivi) delle diverse tecnologie utilizzate, le misure applicate per limitare il tasso di errore e il relativo risultato conseguito, la politica di conservazione dei dati e le garanzie applicate in materia di protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2016/679 e i nomi delle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori e con le quali sono stati condivisi i dati a norma del presente regolamento.	(21) Al fine di garantire la trasparenza e la responsabilizzazione per quanto riguarda le attività intraprese a norma della deroga di cui al presente regolamento, i fornitori dovrebbero, entro il 3 febbraio 2022 e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, pubblicare e presentare delle relazioni all'autorità di controllo competente designata ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 («autorità di controllo») e alla Commissione. Tali relazioni dovrebbero riguardare il trattamento che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento, indicando il tipo e il volume dei dati trattati, il motivo specifico alla base del trattamento di dati personali a norma del regolamento (UE) 2016/679, i motivi alla base dei trasferimenti di dati personali al di fuori dell'Unione a norma del capo V del regolamento (UE) 2016/679, ove applicabile, il numero di casi di abusi sessuali online sui minori individuati, il numero di casi in cui un utente ha presentato un reclamo attraverso il meccanismo interno di ricorso o ha esperito un ricorso giurisdizionale e l'esito di tali reclami e procedimenti giurisdizionali, il numero e il tasso di errori (falsi positivi) delle diverse tecnologie utilizzate, le misure applicate per limitare il tasso di errore e il relativo risultato conseguito, la politica di conservazione dei dati e le garanzie applicate in materia di protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2016/679 e i nomi delle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori e con le quali sono stati condivisi i dati a norma del presente regolamento.

Or. en

(32021R1232)

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo -1 (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1232.
Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo -1
	all'articolo 2, il punto 3 è soppresso;

Or. en

(32021R1232)

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo -1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1232.

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo -1 bis
	Modello per la presentazione di relazioni
	1) Per garantire che le relazioni siano leggibili meccanicamente, i fornitori le pubblicano in un formato CSV (comma-separated values). La Commissione mette a disposizione online le versioni CSV e XLSX del modello di cui all'allegato I.
	2) Per i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, il primo ciclo di presentazione di relazioni successivo alla data di piena applicazione del regolamento (UE) 20XX/XX, il 4 agosto 2024, copre il periodo dal 1º gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Qualora il periodo dal 1º gennaio al 4 agosto 2024 non sia conforme al modello di cui all'allegato I

del presente regolamento, esso è incluso in una sezione separata della relazione successiva.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo -1 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1232
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo in vigore	*Emendamento*
	Articolo -1 ter
	All'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:
"i) strettamente necessario per l'uso della tecnologia specifica al solo scopo di individuare e rimuovere materiale pedopornografico online e di segnalarlo alle autorità di contrasto e alle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori ***e di individuare l'adescamento di minori*** e segnalarlo alle autorità di contrasto o alle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori;	i) strettamente necessario per l'uso della tecnologia specifica al solo scopo di individuare e rimuovere materiale pedopornografico online e di segnalarlo alle autorità di contrasto e alle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori e segnalarlo alle autorità di contrasto o alle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori;

Or. en

(32021R1232)

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo -1 quater (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1232
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo in vigore	*Emendamento*
	Articolo -1 quater
	all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) in relazione alle nuove tecnologie, vale a dire la tecnologia utilizzata ai fini	d) in relazione alle nuove tecnologie, vale a dire la tecnologia utilizzata ai fini

dell'accertamento di materiale pedopornografico online che non è stata utilizzata da alcun fornitore in relazione a servizi forniti agli utenti di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero («utenti») nell'Unione prima del 2 agosto 2021, ***e in relazione alla tecnologia utilizzata per individuare eventuali casi di adescamento di minori,*** il fornitore riferisca all'autorità competente in merito alle misure adottate per dimostrare la conformità al parere scritto emesso a norma dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 dall'autorità di controllo competente designata a norma del capo VI, sezione 1, di tale regolamento («autorità di controllo») nel corso della procedura di consultazione preventiva;	dell'accertamento di materiale pedopornografico online che non è stata utilizzata da alcun fornitore in relazione a servizi forniti agli utenti di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero («utenti») nell'Unione prima del 2 agosto 2021, il fornitore riferisca all'autorità competente in merito alle misure adottate per dimostrare la conformità al parere scritto emesso a norma dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 dall'autorità di controllo competente designata a norma del capo VI, sezione 1, di tale regolamento («autorità di controllo») nel corso della procedura di consultazione preventiva;

Or. en

(32021R1232)

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo -1 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1232
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo -1 quinquies
	all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera f) è soppressa.

Or. en

(32021R1232)

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo -1 sexies (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1232
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g – punto iii

Testo in vigore	*Emendamento*
	Articolo -1 sexies
	all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), il punto iii) è sostituito dal seguente:
"iii) garantiscano che il materiale che non sia stato precedentemente identificato come materiale pedopornografico online ***o adescamento di minori*** non sia segnalato alle autorità di contrasto o alle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori senza previa conferma umana; "	"iii) garantiscano che il materiale che non sia stato precedentemente identificato come materiale pedopornografico online non sia segnalato alle autorità di contrasto o alle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori senza previa conferma umana;

Or. en

(32021R1232)

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo -1 septies (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1232
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g – punto iii – punto 4

Testo in vigore	*Emendamento*
	Articolo -1 septies
	all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), punto vii), il sottopunto 4) è sostituito dal seguente:
"4) il numero di casi identificati di abusi sessuali online sui minori ***con la distinzione fra materiale pedopornografico online e adescamento di minori***;"	"4) il numero di casi identificati di abusi sessuali online sui minori;"

Or. en

(32021R1232)

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 1

Regolamento (UE) 2021/1232
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esso si applica fino al 3 ***agosto 2026***.	Esso si applica fino al 3 ***maggio 2025***.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Allegato 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ALLEGATO I
	Modello per i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero
	PARTE I
	CONSIDERAZIONI GENERALI
	A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), punto vii), del regolamento (UE) 2021/1232, i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero compilano i modelli di cui al presente allegato.
	Le seguenti sono le categorie previste dal regolamento:
	1) il tipo e il volume dei dati trattati;
	2) il motivo specifico alla base del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679;
	3) i motivi su cui si basano i trasferimenti di dati personali al di fuori dell'Unione a norma del capo V del regolamento (UE) 2016/679, ove applicabile;
	4) il numero di casi individuati di abusi sessuali online sui minori;
	5) il numero di casi in cui un utente ha presentato un reclamo attraverso il meccanismo interno di ricorso o rivolgendosi a un'autorità giudiziaria e

l'esito di tali reclami;

6) il numero e il tasso di errori (falsi positivi) delle diverse tecnologie utilizzate;

7) le misure applicate per limitare il tasso di errore e il relativo risultato conseguito;

8) la politica di conservazione dei dati e le garanzie applicate in materia di protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2016/679;

9) i nomi delle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori con le quali sono stati condivisi dati a norma del presente regolamento;

Or. en

Motivazione

Poiché il regolamento (UE) 2021/1232 non fornisce un modello per le relazioni, le informazioni condivise dai fornitori non sempre sono comparabili, il che rende necessario predisporre un modello affinché i fornitori possano adempiere all'obbligo di presentazione di relazioni a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), punto vii), del regolamento (UE) 2021/1232.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
ALLEGATO 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Categoria ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), punto vii)	***Sottocategoria***	***Descrizione***
1) Tipo e volume dei dati trattati		
	Immagini provenienti dall'UE	
	Immagini di provenienza mondiale	
	Video provenienti dall'UE	

	Video di provenienza mondiale	
	Dati sul traffico relativi ai dati dell'utente/dell'autore della segnalazione/dell'account	
	Dati sul traffico relativi ai metadati concernenti il contenuto/i dati transazionali	
	Dati sul traffico relativi ai dati di una potenziale vittima	
	Dati sul traffico relativi ai dati concernenti abusi	
	Altri indicatori	
2) Il motivo specifico alla base del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679		
3) I motivi su cui si basano i trasferimenti di dati personali al di fuori dell'Unione a norma del capo V del regolamento (UE) 2016/679, ove applicabile;		
4) Il numero di casi identificati di abusi sessuali online su minori		
	Immagini provenienti dall'UE	
	Immagini di provenienza mondiale	
	Video provenienti dall'UE	
	Video di provenienza mondiale	
	Account dell'utente UE interessato	
	Account degli utenti a livello mondiale	
	Elementi di contenuti segnalati al Centro nazionale per i minori scomparsi e sfruttati (NCMEC)	

5) Il numero di casi in cui un utente ha presentato un reclamo attraverso il meccanismo interno di ricorso o rivolgendosi a un'autorità giudiziaria e l'esito di tali reclami		
	Account dell'UE soggetti a restrizioni a causa di condivisione di materiale pedopornografico	
	Account dell'UE che hanno presentato ricorso contro le restrizioni/la rimozione	
	Account dell'UE che hanno presentato un reclamo tramite il meccanismo interno	
	Account dell'UE che hanno presentato un reclamo all'autorità giudiziaria	
	Account dell'UE ripristinati in seguito a verifica	
6) Il numero e il tasso di errori (falsi positivi) delle diverse tecnologie utilizzate		
7) Le misure applicate per limitare il tasso di errore e il relativo risultato conseguito		
	Tecnologie di hash-matching	
	Monitoraggio e valutazione della qualità delle prestazioni degli strumenti di individuazione degli abusi sessuali sui minori	
	Verifica e sorveglianza umane: i campioni di materiale individuato come pedopornografico tramite tecnologie di hash-matching sono verificati da revisori umani/analisti formati	

	Segnalazione e verifica dei cluster ad alto volume (Meta)	
	Attuazione di ulteriori processi di verifica manuale come controlli di qualità continui dell'hash	
	Verificatori umani che sotto la guida di consulenti seguono una solida formazione specializzata su come riconoscere il materiale pedopornografico per garantire l'accuratezza della verifica umana	
	Valutazioni periodiche del controllo della qualità dei verificatori umani e dei giudizi pronunciati	
	Altri processi di controllo della qualità per ridurre gli errori e porvi immediato rimedio, come la verifica indipendente degli hash (Google, LinkedIn) e l'esame umano di ogni materiale pedopornografico inedito prima di segnalarlo	
	Elaborazione e riesame periodico delle politiche e delle strategie di contrasto da parte di esperti specializzati in materia di abusi sessuali sui minori online	
	Collaborazione con la CyberTipline del Centro nazionale per i minori scomparsi e sfruttati (NCMEC)	
	Altri indicatori	
8) La politica di conservazione dei dati e le garanzie applicate in materia di protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2016/679		

	La politica di conservazione per categoria di dati e finalità	
	Misure per garantire la minimizzazione dei dati	
	Garanzie in materia di protezione dei dati personali	
9) I nomi delle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori con le quali sono stati condivisi dati a norma del presente regolamento		
10) Non rilevato da nessun'altra parola chiave di altre categorie		

Or. en

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, la relatrice dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione della relazione, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
European Commission, DG Migration and Home Affairs
Permanent Representation of Belgium
Permanent Representation of Germany
European Digital Rights
Meta
Microsoft

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice.